

Legge regionale 30 luglio 2024, n. 14

DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI PALESTRE DELLA SALUTE

(Bollettino Ufficiale n. 9, del 05.08.2024)

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in conformità all'articolo 33, settimo comma, della Costituzione e dell'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport), riconosce il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, intesa quale strumento fondamentale per il benessere psicofisico delle persone, per il miglioramento della qualità della vita e per la tutela della salute.

2. La Regione promuove l'importanza dell'attività fisica in ogni fascia di età della popolazione, sensibilizzando la comunità regionale ad adottare fin dall'età pediatrica stili di vita sani e attivi in grado di prevenire l'insorgere di patologie idonee a incidere negativamente sulla qualità della vita.

3. La Regione riconosce il ruolo determinante dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per la sensibilizzazione della popolazione sui benefici dell'attività motoria.

4. La Regione promuove, nelle apposite sedi istituzionali, il confronto tra diversi soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo in misure di prevenzione e di tutela della salute, al fine di favorire forme di collaborazione destinate a incentivare l'adozione di stili di vita sani e attivi da parte della popolazione quale strumento efficace in termini di prevenzione primaria e secondaria di diverse patologie e di contrasto all'insorgenza di malattie dovute anche a sedentarietà e scorrette abitudini alimentari.

Art. 2. (Palestre della salute)

1. L'attività fisica adattata (AFA), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), si rivolge a soggetti affetti da patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o da disabilità fisiche, per i quali risulta necessario, in termini di prevenzione e cura, lo svolgimento di determinati programmi di esercizi fisici.

2. L'esercizio fisico strutturato (EFS), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera t), del d. lgs. 36/2021, si rivolge a soggetti che presentano patologie o fattori di rischio per la salute, per i quali risulta funzionale eseguire regolarmente attività fisica pianificata e ripetitiva.

3. I programmi di AFA e di EFS, in conformità alle indicazioni fornite dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti nell'ambito della propria attività e delle specifiche competenze, si svolgono in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, denominate palestre della salute, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera ff), del d.lgs. 36/2021 e sono eseguiti sotto la supervisione di un chinesologo delle attività motorie preventive e adattate o di altro professionista dotato di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 36/2021.

4. Le palestre della salute sono riconosciute dalla Regione mediante le procedure definite all'articolo 3.

Art. 3.

(Riconoscimento regionale delle palestre della salute)

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021, definisce con proprio provvedimento le modalità e i requisiti per ottenere il riconoscimento di palestra della salute.

2. Sul sito istituzionale della Regione è pubblicato l'elenco delle strutture che hanno ottenuto il riconoscimento di palestre della salute.

Art. 4.

(Disposizioni di prima applicazione)

1. Il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, è adottato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Dalla data di approvazione del provvedimento di cui al comma 1, i luoghi e le strutture dove si pratica AFA, già in essere e autorizzate dalla ASL competente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diciotto mesi di tempo per adeguarsi ai requisiti prescritti.

Art. 5.

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.